

Diritti dei MINORI

Un cammino appena iniziato

Quando si parla di diritti dei minori, il riferimento più ovvio e immediato è alla Convenzione internazionale di New York, approvata dalle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a conclusione di una lunga elaborazione durata esattamente dieci anni. Il gruppo di lavoro era stato infatti insediato nel 1979, in occasione dell'Anno Internazionale del Bambino, ricorrendo peraltro il ventesimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia.

A distanza di oltre quindici anni dall'approvazione del Documento, che l'Italia ha ratificato nel 1991, il mondo è cambiato, si sono profondamente modificati gli scenari politici, sociali, economici e – com'è ovvio – il cambiamento ha toccato in profondità anche la condizione dell'infanzia. Strano destino, tuttavia, quello della Carta dei diritti dei bambini, rispetto a tutto ciò. Per certi versi, essa appare – a una lettura superficiale – generica e quasi scontata nelle sue enunciazioni fondamentali, mentre, per altri profili, ne emerge la persistente attualità – perché nulla deve ritenersi acquisito una volta per sempre – ed anche un'insoddisfacente attuazione da parte degli stessi Paesi ratificanti.

Certo, molti nuovi bisogni dell'umanità – e soprattutto della sua parte più fragile che è appunto l'infanzia – sono emersi in questi anni e si sono andati via via tradu-

cendo e imponendo come diritti, ma – soprattutto – s'è fatta strada la consapevolezza che i diritti proclamati chiedono di essere attuati. Non basta il riconoscimento, occorre anche curare le condizioni perché i diritti siano effettivamente goduti ed esercitati.

Potrebbe dirsi che se gli ultimi decenni del secolo scorso sono stati contrassegnati dall'emergere della soggettività giuridica dei bambini (il bambino come soggetto di diritto piuttosto che oggetto della colonizzazione degli adulti), se questo è vero, è altrettanto vero che il secolo appena iniziato deve caratterizzarsi per l'attuazione dei diritti riconosciuti, senza di che il riconoscimento sarà ridotto a mera declamazione.

Di questa preoccupazione s'è fatto carico il Consiglio d'Europa dando impulso alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del minore (25 gennaio 1996), ratificata dall'Italia nel 2003.

In qualche modo riprendendo l'art. 12 della Convenzione di New York, la Carta di Strasburgo ha fortemente insistito sul diritto del minore ad essere ascoltato e ad esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo coinvolgono e comunque ha valorizzato l'ambito dei suoi diritti processuali, considerato che il processo è un terreno fondamentale – non l'unico – sul quale è dato realizzare i diritti.

Che possa decidersi del minore senza il minore, cioè senza ascoltarlo – dove l'a-

scolto va inteso come operazione molto più complessa della semplice audizione quale mero adempimento istruttorio – è assolutamente inammissibile e in palese contrasto con l'ottica e la cultura dei diritti fondamentali di ogni persona. Di fatto, la legislazione italiana solo di recente comincia ad adeguarsi a tale esigenza e non senza timidezza e molteplici difficoltà attuative. Per fare due esempi, riscontri si trovano nella legge 149/01, che ha modificato la legge 184/83 sull'adozione e – più recentemente – nella legge 54/06 in tema di affidamento condiviso dei figli minori di genitori separati, ma le prassi attuative risultano ancora molto se non del tutto insoddisfacenti.

Direi che il diritto all'ascolto – nel processo e nella quotidianità delle relazioni familiari, scolastiche, sociali – costituisce un diritto assolutamente centrale per un nuovo protagonismo dei ragazzi che consenta di transitare dalla cultura della tutela del soggetto in età evolutiva e della sua protezione rispetto alle onnipotenze degli adulti a quella intesa a promuoverne la partecipazione e una buona relazionalità familiare, scolastica, associativa, sociale.

I diritti di cittadinanza

È anche attraverso questa strada che si precisano meglio i contenuti dei diritti sociali dei ragazzi intesi come diritti di cittadinanza. Non che essi mancassero nella Convenzione dell'ONU e nei documenti successivi (si pensi al diritto all'assistenza: art. 26; al diritto all'istruzione: art. 28; al diritto all'accesso all'informazione: art. 17).

Tuttavia, mentre – almeno sul piano enunciativo e fermi

restando, purtroppo, i ritardi e le persistenti contraddizioni sul piano dei comportamenti individuali e delle prassi collettive – si è allargata l'area del riconoscimento dei diritti di personalità, da ciò non è scaturita un'adequata consapevolezza e attenzione per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza.

In uno dei suoi ultimi scritti, quel grande maestro che è stato Alfredo Carlo Moro assumeva che «la forte attenzione rivolta ai diritti personali del ragazzo e alla possibilità che essi siano garantiti anche attraverso l'intervento giudiziale ha comportato una sostanziale disattenzione per quei diritti che devono svilupparsi nella sfera non del privato ma del pubblico e che riguardano principalmente l'infanzia nel suo insieme: i diritti sociali – che peraltro non sono di minore rilievo per lo sviluppo umano del soggetto in formazione – sono stati sostanzialmente trascurati». E aggiungeva: «Il ragazzo è portatore, oltre che di diritti di personalità, anche di fondamentali diritti di cittadinanza» ed «egli non può e non deve essere conside-



rato come un suddito, ma gli deve essere pienamente riconosciuta la qualità di cittadino».¹

Se mi venisse chiesto di indicare quali sono i nuovi diritti dei minori che oggi reclamano d'essere riconosciuti, indicherei appunto la categoria che va sotto il nome di diritti di cittadinanza, perché è proprio attraverso di essi che possono farsi emergere le maggiori e più urgenti criticità che caratterizzano la condizione minorile nella società frammentata, complessa e multiculturale del tempo presente.

Mi sembra, d'altro canto, che l'ampiezza e i contenuti dei diritti di cittadinanza vadano rivisitati in rapporto alla complessità attuale.

Qual è la relazione, oggi, tra il bambino e l'ambiente? In che misura è riconosciuto il suo diritto ad un ambiente vivibile?



Quale il rapporto tra il bambino e la città? È davvero preso in considerazione il problema di rendere compatibili le scelte di politica sociale, ambientale, urbanistica con l'interesse di chi deve crescere verso la propria compiutezza umana?

È possibile rendere, in qualche modo, praticabili questi diritti, tutelabili questi interessi, ad esempio attraverso figure e interventi particolari come quelli che potrebbero affidarsi a un pubblico tutore dell'infanzia?

Io credo di sì e sono convinto che è su questo che si potrà allargare il campo di una tutela effettiva dei minori sospingendola in avanti verso la prospettiva di una più piena appartenenza alla comunità e di una partecipazione più consapevole e responsabile, e quindi di un più coerente riconoscimento del fondamentale diritto all'educazione.

Per un reale riconoscimento dei diritti di tutti i minori

Un tale salto di qualità richiede ancora un personale sforzo di cambiamento culturale. Solo così sarà possibile identificare e liberare le condizioni di maggiore disagio e sofferenza e di sostanziale negazione dei diritti. C'è un'infanzia negata nei Paesi più poveri fino al limite della sopravvivenza, c'è un'infanzia negata nei tanti bambini-soldati, ma c'è un'infanzia negata anche nei Paesi ricchi, ad esempio nel trattamento riservato ai minori stranieri. Basti pensare ai tanti minori provenienti da altri Paesi per i quali in Italia, oggi, non si trova risposta diversa da quella del carcere. È significativo che alla residualità del carcere, riservato ai minori italiani solo in casi estremi, corrisponda il ricorso a questa misura sempre più frequente per gli «altri», sicché la stragrande maggioranza della popolazione carceraria minorile è costituita dagli stranieri: come dire che ciò che non va bene per i nostri ragazzi, può andar bene per loro, nella incapacità di immaginare e realizzare progetti di accoglienza che – nel rispetto della diversità – allarghino i confini della cittadinanza in una dimensione universale.

C'è un'infanzia negata nei bambini sessualmente abusati e magari nella teorizzazione della libertà sessuale di certi movimenti ispirati alla subcultura della pedofilia: si pensi al caso del partito olandese che solo per la mancata raccolta del numero di firme necessarie è stato escluso dalle elezioni politiche di quel Paese.

C'è un'infanzia negata in una falsa accoglienza di minori che vengono da Paesi dell'Est per brevi soggiorni presso famiglie italiane per poi tornare nel luogo di provenienza che troppo spesso non è la propria casa, dove ritrovare i propri affetti familiari, ma l'istituto, salvi ulteriori soggiorni temporanei e così via in un continuo destabilizzante e distruttivo andare

e venire. Il caso di una bambina bielorusa, presentato dall'informazione mediatica in modo quasi sempre non corretto, dovrebbe dolorosamente insegnare molto e soprattutto che i diritti dei minori non diverranno mai realtà condivisa se il loro sviluppo e la loro attuazione non sarà accompagnato da una cultura autentica di solidarietà e di accoglienza.

note

¹A. C. Moro, *I diritti di cittadinanza delle persone di minore età*, in «Minori-giustizia», 1 (2005), pp. 142ss.